



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

Estremi Spedizione CO.RE. CO

Prot. N. _____

Data _____

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 05-01-09

OGGETTO:	INTEGRAZIONE ART. 17 DEL REGOLAMENTO COMUNALE "PER LA CONCESSIONE DI ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE BISOGNOSE E/O NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO", GIUSTA DELIBERA C.C. N. 11 DEL 25/03/2003.
-----------------	--

L'anno **duemilanove**, il giorno **cinque**, alle ore **18,40** del mese di **gennaio** nel Comune di nella solita sala delle adunanze Consiliari, si é riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria d'urg** di **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

SBONA SEBASTIANO	P	DI DATO PAOLO	P
LA ROSA SALVATORE	A	CASTRO GIUSEPPE	A
MAGNANO MASSIMO	P	RIGGIO SANTA	P
DI BATTISTA GIOVANNI	P	GUARINO GESUALDO	A
AMATO SALVATORE	P	CARUSO MIRKO	A
PECORA VINCENZO	P	ANNINO ANTONIO	A
MAGNANO ANGELO	P	ALBANESE ARCANGELA	A
BELLINA ROSA	P	MIDOLO SALVATORE	A
MARCHESE GIUSEPPE	P	VASILE SALVO	A
MONARCA GIUSEPPE	P	MARCHESE MASSIMO	P

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 8

Assume la presidenza il Sig. **MARCHESE GIUSEPPE**

che assistito dal Segretario Capo del Comune **DOTT. MALTESE ROBERTO**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 2 dell'O.d.G. prot. n. 26337 del 31/12/09, avente oggetto: **"INTEGRAZIONE ART. 17 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE BISOGNOSE O NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, GIUSTA DELIBERA C.C. N.11 DEL 25/02/2003"**.

Introduce l'argomento il Presidente evidenziando che la proposta di deliberazione, che legge, porta i pareri favorevoli degli Uffici e della Commissione Consiliare.

Aprè, poi, i lavori e si hanno i seguenti interventi:

- **Cons. Bellina:** Chiede di abolire il vincolo della residenza a Melilli per almeno un anno da parte del richiedente per accedere il contributo in quanto, essendo diretto a casi patologici gravi, non è giusto escludere casi di bisogni eccezionali solo perché non hanno maturato tale limite temporale.
- **Sindaco Sorbello:** Il limite serve come cautela per scoraggiare verso Melilli trasferimenti di comodo al solo scopo di ottenere il contributo come si è verificato per il ricovero dei minori che hanno pesato molto sulle finanze del Comune.
- **Presidente Marchese:** Sottolinea che ogni Comune ha un proprio fondo da destinare ai suoi abitanti che non può depauperare per tutti i nuovi immigrati altrimenti c'è il rischio di vedere ondata di trasferimenti temporanei per usufruire dei benefici offerti dal Comune e poi rientrare ai loro paesi d'origine.

Dopo di che, in mancanza di interventi, il Presidente pone a votazione la proposta di delibera in argomento che dà il seguente risultato, riscontrato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:

- presenti e votanti n. 13 (è entrato in precedenza il cons. La Rosa).
- voti favorevoli n. 13

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

PREMESSO CHE con delibera consiliare n. 11 del 25/03/03, si è provveduto ad approvare il Regolamento per la concessione di assistenza economica a persone bisognose o nuclei familiari in stato di bisogno;

VISTA ed esaminata la modifica da apportare al Regolamento Comunale di che trattasi, e specificatamente all'art. 17;

VISTO il verbale n. 22 del 09/12/2008 della II° Commissione Consiliare con il quale si approva la proposta in oggetto;

DATO ATTO CHE la proposta di modifica al Regolamento risulta corredata dai pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90;

SENTITA la relazione del Presidente del Consiglio;

VISTO l'esito della votazione ottenuta sulla modifica al Regolamento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.R.EE.LL. come modificato dalla Legge 142/90 e successive modificazioni come recepite dalle LL.RR. n. 48/91 e n. 30/00;

VISTE le LL.RR. n. 44/91 n. 23/97;

VISTO il D.Lgs n. 267/00,

CON VOTO unanime dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

La PREMESSA fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE, come approva, la seguente modifica da apportare al Regolamento per la concessione di assistenza economica a persone bisognose o nuclei familiari in stato di bisogno ed in particolare aggiungendo alla fine dell'art. 17 nel testo approvato con delibera del C.C. n. 11 del 25/03/2003, il seguente comma: *“Il contributo economico straordinario può essere concesso, inoltre, a cittadini affetti da neoplasie a carattere terminale, malattie degenerative, malattie di ordine neurologico con forti ritardi mentali e psico-motori, sia per ricoveri che per visite e controlli presso strutture adeguate.*

Resta inteso che tale erogazione è subordinata al reddito del nucleo richiedente e alla presentazione di idonea documentazione capace di attestare la spesa complessiva effettivamente sostenuta. I parametri, dettati dall'Amministrazione, al fine dell'erogazione di contributi a favore dei soggetti sopra specificati, sono i seguenti:

- | | |
|--|---|
| <i>a) <u>reddito familiare fino a € 5.000,00</u></i> | <i>Erogazione del 50% delle spese sostenute e documentate</i> |
| <i>b) <u>reddito familiare da € 5.000,00 a € 10.000,00</u></i> | <i>Erogazione del 30% delle spese sostenute e documentate</i> |
| <i>c) <u>reddito familiare oltre € 10.000,00</u></i> | <i>Erogazione del 10% delle spese sostenute e documentate</i> |

IL PRESENTE Regolamento, ai sensi dell'art. 197, comma 2, dell'O.R.EE.LL., verrà pubblicato, successivamente alla sua esecutività, all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e le relative modifiche apportate entreranno in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO **COMUNALE**

OGGETTO: INTEGRAZIONE ART. 17 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
'PER LE CONCESSIONE DI ASSISTENZA ECONOMICA A
PERSONE BISOGNOSE E/O NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI
BISOGNO', GIUSTA DELIBERA C.C. N. 11 DEL 25/03/2003.

UFFICIO PROPONENTE

IV

STRUTTURA

II

Ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lett i) della L.R. 11/12/91 n. 48, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata
sottoscritti esprimono il parere come segue:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

[Signature]

IL RESPONSABILE

Data

06-11-2008

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

IL RESPONSABILE

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

IL RESPONSABILE

Data

5 GEN. 2009

Sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to MARCHESE GIUSEPPE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to SBONA SEBASTIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. MALTESE ROBERTO

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa all'Albo Pretorio di
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____, giorno festivo. (Reg. Pub. N. _____)

Lì

IL MESSO COMUNALE
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. MALTESE ROBERTO

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.19 91 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA

Che la presente deliberazione

☐ é soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1^ comma del suddetto articolo.

☐ non é soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta di un quarto dei consiglieri o della Giunta.

☐ é soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. MALTESE ROBERTO

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il _____ in quanto:

☐ é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

☐ sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.

☐ il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto

☐ il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _____ decisione n. .

☐ il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione n. del _____.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. MALTESE ROBERTO

=====

Per copia conforme all'originale

Melilli, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI MELILLI

(Provincia di Siracusa)

* * *

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE O NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO.

Il presente Regolamento ai sensi, per gli effetti ed in esecuzione del disposto di cui all'Art. 13 della L.R. n° 10 del 30/04/91, disciplina la concessione di Assistenza Economica in favore di persone e/o nuclei familiari in stato di bisogno, entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio.

I provvedimenti di tale concessione sono adottati dalla Giunta Municipale, nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati nel presente Regolamento **ad eccezione dei provvedimenti di cui agli artt.22 e 23.**

TITOLO I

Art. 1

Il Comune, per favorire il superamento delle situazioni di disagio economico individuale e/o familiare, eroga il servizio di **assistenza economica**, nei limiti di appositi stanziamenti di bilancio.

L'Assistenza Economica costituisce una forma di intervento, limitata nel tempo con scadenza annuale, che si configura quale servizio di base non disgiunto dagli altri interventi bensì coordinato con l'intera rete dei servizi socio-assistenziali istituiti dal Comune.

Art. 2

Il sostegno economico in favore di persone e/o nuclei familiari in stato di bisogno, con funzione di integrazione del reddito stabilmente o temporaneamente inferiore al minimo vitale, si articola nei seguenti interventi:

- a) Assegno Economico per servizio civico, ai sensi del successivo art. 4;
- b) Assegno Economico Continuativo in favore di soggetti non idonei a svolgere attività lavorative, ai sensi del successivo art. 14;
- c) Erogazione Assegno Economico Straordinario, ai sensi del successivo art. 17.
- d) Erogazione beni di prima necessità;
- e) Assistenza farmaceutica urgente;

L'Accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito in relazione al "minimo vitale", che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita. Esso viene calcolato secondo la quota base mensile, corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, arrotondata **al centesimo superiore**, e periodicamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT, tenuto conto della composizione familiare, nella sua consistenza di fatto.

Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato come appresso:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Intestatario scheda | 75% della quota base mensile |
| - Secondo componente | 25% della quota base mensile |
| - Minori 0 / 14 anni | 35% della quota base mensile |
| - Ogni altro componente | 15% della quota base mensile |

Alla determinazione del reddito familiare concorrono tutti i redditi, di ogni genere e natura, percepiti da ogni singolo componente il nucleo familiare e riferiti all'anno precedente la richiesta e ai mesi dell'anno in cui si presenta la richiesta medesima, compresi quelli derivanti da:

- prestazioni di lavoro, anche occasionali,
- prestazioni previdenziali e/o assistenziali,
- assegni familiari e di mantenimento,
- pensioni varie (Accompagnamento, Invalidità, Estere, I.N.A.I.L., Anzianità, Vecchiaia, etc.).

Non può essere beneficiario di interventi di assistenza economica chi sia proprietario di beni immobili, fatta eccezione per la casa di abitazione tenuto conto della loro commerciabilità.

L'intervento, quando viene soddisfatto il minimo vitale, non è compatibile con nessuna altra forma di assistenza (assistenza farmaceutica, ricovero minori e/o anziani con retta a carico di questo Comune, assistenza E.N.A.O.L.I., I.N.A.I.L. altro ...) erogata direttamente o indirettamente da organismi pubblici

Le richieste di Assistenza Economica, fatta eccezione per l'erogazione del contributo straordinario, devono pervenire entro e non oltre i tempi previsti dall'Amministrazione Comunale con affissione di bandi pubblici semestrali, **ove sarà indicata la documentazione necessaria.**

Art. 3

La richiesta di sostegno economico, redatta su apposito modulo all'uopo predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale, va presentata all'Ufficio stesso direttamente dal capo famiglia o, per sua comprovata e documentata impossibilità, dal coniuge.

In caso di separazione dei coniugi, l'istanza verrà presentata dal soggetto avente diritto anche se convivente con il proprio nucleo di origine.

Tutte le istanze pervenute e non corredate dalla documentazione richiesta dall'Ufficio competente, saranno archiviate **previa comunicazione al richiedente.**

L'istanza viene istruita secondo i seguenti parametri:

- dati anagrafici,
- motivazione della richiesta,

- documentazione comprovante lo stato di bisogno e la necessità dell'intervento nei confronti dell'utente.

Per ogni istanza l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio competente Richiederanno, **qualora fosse necessario, ulteriore documentazione** ritenuta utile per l'istruttoria della stessa.

Il procedimento istruttorio prevede l'effettuazione da parte dell'Assistente Sociale della visita domiciliare, presso l'abitazione del richiedente, e la stesura della relazione sociale dalla quale risultano, chiaramente, le condizioni economiche del nucleo, i redditi percepiti da ogni singolo componente, anche da lavori saltuari ed occasionali, e un progetto di attuazione di interventi sociali riguardante il nucleo in difficoltà. Nella relazione dovrà essere, inoltre, specificata la presenza, il nominativo ed il grado di parentela delle persone obbligate per legge (art. 433 C.C.).

La visita domiciliare viene effettuata, solo per le pratiche complete, seguendo unicamente il criterio cronologico del numero di protocollo, dopo aver effettuato i necessari controlli incrociati presso gli Uffici. Tali accertamenti formano parte integrante della richiesta di assistenza economica ed alla stessa andranno legati i relativi resoconti. In calce di domanda va apposto il parere e la proposta **dell'Assistente Sociale**.

Durante il periodo della corresponsione del contributo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del sussidio.

L'Assistente Sociale, che ha relazionato sul nucleo richiedente, ha il compito di effettuare, bimestralmente, indagine per verificare l'esistenza o meno dei requisiti che hanno determinato la concessione di aiuto economico e di eventuale cambiamento del progetto di intervento proposto nella relazione precedente.

I risultati di questo accertamento, positivo o negativo che siano, devono essere relazionati entro 10 giorni dall'accertamento eseguito, al Responsabile del Servizio.

Nel caso di accertamento di indebita fruizione il **Responsabile del Servizio, su relazione dell'Assistente Sociale**, procede alla revoca immediata del beneficio, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione, che avvierà il procedimento di recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti, fatti salvi eventuali profili di responsabilità penale.

TITOLO II

ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO

Art. 4

Il Servizio Civico è un'attività di pubblico interesse che può essere svolta da tutti i cittadini residenti da almeno **1 anno** nel Comune di Melilli, privi di un'occupazione ed in stato di bisogno.

L'obiettivo principale del servizio in oggetto è l'eliminazione di ogni forma di mero assistenzialismo. Il servizio civico mira al reinserimento sociale, mediante l'assegnazione di un'attività lavorativa, di soggetti ex-detenuti, ex-tossicodipendenti o, comunque, portatori di un disagio sociale.

Le altre forme di intervento economico assumono **carattere puramente residuale e potranno essere erogate soltanto in favore di cittadini impossibilitati allo svolgimento del servizio civico** (anziani con gravi deficit psicofisici e soggetti portatori di handicap la cui incapacità lavorativa deve essere attestata dalla A.S.L. territorialmente competente).

Possono accedere al servizio le donne di età compresa tra i 18 ed i 55 anni e gli uomini di età compresa tra i 18 e i 60 anni.

Per ogni nucleo familiare potrà usufruire del servizio civico soltanto un componente.

Art. 5

Le istanze, redatte su appositi moduli, devono essere presentate all'Ufficio di Solidarietà Sociale del Comune, corredate dai seguenti documenti:

- **certificazione ISEE** o atto notorio attestante l'impossidenza;
- Ricevuta del canone di locazione;
- Certificato medico del richiedente attestante l'idoneità fisica a svolgere l'attività lavorativa;
- Stato di servizio dei componenti il nucleo familiare compresi i minori di età superiore a 15 anni che non frequentano la scuola;
- Altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di bisogno.
- Autodichiarazioni.

Art. 6

A seguito della presentazione delle istanze l'Ufficio redigerà l'apposita graduatoria attenendosi ai seguenti criteri:

- a) disoccupazione: per ogni periodo di disoccupazione pari ad un anno,
1 punto
- b) prole: per ogni figlio minorenni o studente a carico,
2 punti
- c) coniuge: se il coniuge del richiedente non è presente in famiglia e non contribuisce al bilancio familiare, se detenuto - agli arresti domiciliari o impossibilitato allo svolgimento di un'attività lavorativa a causa di malattia,
5 punti
- d) affitto della casa: fino a € 103,29 **1 punto**
per ogni € 51,65 oltre le € 103,29 **1 punto**
- e) reddito familiare: fino a € 1.549,37 **15 punti**

da € 1.549,89 a € 3.615,20	10 punti
da € 3.615,71 a € 6.197,48	5 punti
superiore a € 6.197,48	0 punti

Le predette fasce di reddito con i relativi punti sono riferite sia ai redditi percepiti nell'anno precedente la presentazione dell'istanza che a quelle dell'anno in corso.

La valutazione delle condizioni di bisogno nonché la proposta di intervento è di competenza dell'Assistente Sociale cui farà seguito il parere del Responsabile del Servizio. La funzione attuativa mediante adozione di relativo atto deliberativo è di competenza dell'Amministrazione Comunale.

In caso di rinuncia al servizio civico e rifiuto a svolgere l'attività o in caso di non presentazione in sede di prima convocazione, **che non sia esplicitamente motivata**, si applicherà una penalizzazione di punti 5 e non sarà corrisposto alcun contributo economico.

Ai fini dell'inserimento nella graduatoria si darà priorità a chi non ha precedentemente beneficiato del servizio civico.

A parità di punteggio precede l'utente che ha figli minori a carico.

Art. 7

Il Responsabile dell'Ufficio di Servizio Sociale smista, le richieste pervenute all'Assistente Sociale per le indagini ed il relativo progetto individuale, **il quale esprimerà**, in calce alla domanda, il proprio parere scaturente dall'analisi della documentazione prodotta e dai risultati dell'indagine sociale.

Nel caso in cui si renda necessario effettuare una graduatoria, questa è predisposta dall'Ufficio di Servizio Sociale, sottoposta al parere della Commissione Comunale Consultiva ed approvata dalla Giunta Municipale con regolare atto deliberativo.

L'attività cui assegnare il lavoratore viene valutata ed attuata dall'Amministrazione Comunale mediante adozione di Atto Deliberativo, su proposta dei Responsabili dei Servizi.

Art. 8

I cittadini avviati al Servizio Civico verranno utilizzati in ambito comunale, nei servizi di seguito indicati:

- servizi di custodia, vigilanza, manutenzione di strutture pubbliche, cimiteri, impianti sportivi e parchi pubblici;
- servizio di assistenza e mutuo soccorso ad anziani senza supporto familiare;
- sostegno a famiglie con soggetti portatori di handicap;
- servizio di pulizia presso gli Uffici Comunali e scuole;
- qualsiasi altra attività che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuna avviare mediante il servizio civico.

Art. 9

L'incarico che il Comune affida a soggetti disoccupati non costituisce rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, ma esclusivamente rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del C.C., in quanto trattasi di attività a carattere meramente occasionale, a fini assistenziali.

L'incarico decade, in caso di mancata presenza, il giorno indicato per iniziare l'attività di S.C., **a meno che la mancata presenza non sia esplicitamente ed espressamente motivata.**

In caso di assenza per malattia l'utente dovrà esibire certificazione medica e le ore di assenza saranno detratte dalla liquidazione.

In caso di mancata prestazione lavorativa, sia per malattia sia per festività, non è prevista possibilità di recupero.

Art. 10

L'Amministrazione nel corso dell'anno solare assicurerà turni trimestrali di attività sulla base delle disponibilità di bilancio. Gli addetti ai turni non potranno in ogni caso svolgere prestazioni di durata superiore a n. 3 ore giornaliere.

Verrà corrisposto un compenso orario forfetario pari ad € 6,50.

Art. 11

Gli addetti potranno essere riconfermati solo due volte l'anno a trimestri alterni. Con gli stessi, l'Amministrazione Comunale terrà incontri di orientamento sulle mansioni da svolgere.

Art. 12

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati, possono, per giustificati motivi, recedere dal contratto senza preavviso, con semplice comunicazione scritta fatta pervenire tempestivamente all'Ufficio di Servizio Sociale, si da consentire lo scorrimento della graduatoria.

Art. 13

L'Amministrazione provvederà ad assicurare gli addetti, sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione d'opera, sia per la responsabilità civile contro terzi. Il pagamento agli addetti avverrà mensilmente su certificazione dell'Ufficio di Servizio Sociale che si avvarrà per i controlli circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni, di personale incaricato dall'Amministrazione Comunale. Il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta.

TITOLO III

ASSEGNO ECONOMICO CONTINUATIVO IN FAVORE DI SOGGETTI NON IDONEI A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA.

Art. 14

L'assegno economico continuativo consiste nella concessione di un contributo mensile pari alla differenza tra il "minimo vitale" determinato ai sensi dell'art. 2, e le risorse di cui il nucleo familiare dispone. Tale contributo viene erogato bimestralmente.

Il contributo viene maggiorato di una quota parte qualora il richiedente esibisca la registrazione del contratto di locazione per la casa di abitazione. La maggiorazione non potrà, comunque, superare il 25% della quota base.

Il contributo in tal modo determinato costituisce il "fabbisogno aggiuntivo di assistenza" ossia l'importo effettivo che deve essere corrisposto.

Se l'importo da corrispondere è pari o inferiore del 15% della quota base il contributo non sarà erogato.

Art. 15

L'assegno economico continuativo può essere richiesto dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza da almeno **un anno** nel territorio comunale;
- reddito complessivo del nucleo familiare al di sotto del minimo vitale;
- incapacità lavorativa di tutti i componenti il nucleo familiare;

L'incapacità lavorativa sarà certificata dalla A.S.L. territorialmente competente, se è dovuta a permanenti condizioni psico-fisiche del soggetto.

Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'Assistente Sociale responsabile dell'istruttoria, esamina le istanze, predispone l'elenco degli aventi diritto, con la quantificazione per ognuno del contributo assistenziale; tale elenco sarà sottoposto al parere della Commissione Comunale competente di cui al precedente articolo 7.

Il Responsabile del Servizio, infine, basandosi sulla proposta dell'Assistente Sociale, vista la disponibilità di bilancio apporrà relativo parere cui farà seguito la delibera di Giunta Municipale.

Qualora il bilancio non consente la corresponsione a tutti gli aventi diritto degli importi dovuti, dovrà essere operata una riduzione percentuale.

Art. 16

L'istanza, redatta su apposito modulo, deve essere presentata presso l'Ufficio di Servizio Sociale Comunale corredata dai seguenti documenti:

- stato di servizio di tutti i componenti il nucleo familiare in età lavorativa;
- **Certificazione ISEE** o atto notorio attestante l'impossidenza;

- Ricevuta del canone di locazione;
- Altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di bisogno.

TITOLO IV

ASSEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO

Art. 17

L'assegno economico straordinario consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum", finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale.

Può essere richiesto dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- Residenza nel territorio comunale da **un anno**;
- Reddito complessivo del nucleo familiare pari o inferiore al doppio del "minimo vitale";
- Verificarsi di un evento eccezionale che comprometta esigenze essenziali di vita, tale da incidere pesantemente sul bilancio familiare.

Il contributo straordinario può essere richiesto, tranne casi eccezionali valutati e proposti dall'Ufficio per:

- a) interventi sanitari fuori dal territorio regionale (in tal caso il reddito complessivo del nucleo familiare può essere pari o inferiore al doppio del "minimo vitale");
- b) l'acquisto di farmaci, l'effettuazione di accertamenti diagnostici o visite specialistiche secondo certificazione mediche, salvo i casi di esenzione prevista dalla normativa vigente;

Il contributo straordinario può essere, altresì, finalizzato alla realizzazione di un piano di intervento, progettato e proposto dall'Assistente Sociale incaricata del caso, che ne motivi la necessità. L'assistenza economica straordinaria è concessa su proposta dell'Ufficio di Solidarietà Sociale per situazioni necessitanti che non abbiano carattere di ripetibilità e siano di particolare gravità. La Giunta Municipale potrà disporre deroghe solo al verificarsi di eventi calamitosi da cui siano colpiti i richiedenti. L'Assistenza Economica Straordinaria non può essere richiesta, per lo stesso motivo a più di un Ente

L'entità del contributo non potrà superare l'importo corrispondente a tre volte la quota base, di cui al precedente art. 2.

Il beneficiario della prestazione straordinaria deve, entro sessanta giorni dalla liquidazione del contributo, documentare la spesa sostenuta ed è tenuto alla restituzione totale, se la stessa non corrisponde a quanto richiesto, o parziale, se la spesa effettuata è stata inferiore alla somma erogata.

Il contributo economico straordinario può essere concesso, inoltre, a cittadini affetti da neoplasie a carattere terminale, malattie degenerative, malattie di ordine neurologico con forti ritardi mentali e psico-motori, si per ricoveri che per visite e controlli presso struttura adeguate,

Resta intesa che tale erogazione è subordinata al reddito del nucleo richiedente e alla presentazione di idonea documentazione capace di attestare

la spesa complessiva effettivamente sostenuta. I parametri, dettati dall'Amministrazione, al fine dell'erogazione di contributi a favore dei soggetti sopra specificati, sono i seguenti:

- | | |
|---|---|
| a) <u>reddito familiare fino a € 5.000,00</u> | Erogazione del 50% delle spese sostenute e documentate. |
| b) <u>reddito familiare da € 5.000,00 a € 10.000,00</u> | Erogazione del 30% delle spese sostenute e documentate |
| c) <u>reddito familiare oltre € 10.000,00</u> | Erogazione del 10% delle spese sostenute e documentate |

Art. 18

L'istanza, redatta su apposito modulo, deve essere presentata presso l'Ufficio di Servizio Sociale Comunale corredata dai seguenti documenti:

- Certificato storico di disoccupazione di tutti i componenti il nucleo familiare in età lavorativa;
- **Certificazione ISEE** o atto notorio attestante l'impossidenza;
- Altri documenti utili atti a comprovare particolari condizioni di bisogno.

Art. 19

Gli interventi economici di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai soggetti non più beneficiari dei contributi ex E.N.A.O.L.I. ed A.N.M.I.L., secondo quanto previsto dalla circolare dell'Assessore Regionale Enti Locali n. 4 del 09/10/1997.-

Art. 20

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari che con lo stesso contrastano.

Art. 21

Si considerano recepite le norme relative ai procedimenti amministrativi contenute nelle LL.RR. 10/91 e 48/91 per quanto concerne gli aspetti non contemplati dal presente regolamento.

Il presente regolamento costituisce testo unico delle norme regolamentari in materia di assistenza economica adottate da questo Comune.

TITOLO V

EROGAZIONE BENI DI PRIMA NECESSITA'

ART. 22

L'erogazione di beni di prima necessità consiste nella concessione all'utente indigente, che non percepisce reddito di alcuna natura, residente nel Comune, previa diagnosi-valutazione e proposta del servizio Sociale, di alimenti e/o prodotti (pane, latte, pasta, zucchero, frutta, prodotti utili a neonati, farmaci ricadenti nella fascia C, di immediato utilizzo) atti a soddisfare i bisogni primari del nucleo e/o del soggetto in difficoltà.

La concessione di tali alimenti, e/o prodotti, è attivata dall'utente tramite istanza diretta al Sindaco, corredata dalla documentazione di rito e motivata dall'Assistente sociale, che redigerà una relazione sulle condizioni economiche e sociali del nucleo richiedente; l'istanza, con parere favorevole dell'Assistente Sociale, sarà, poi, vistata dal Responsabile del Settore ed autorizzata dal Sindaco o dall'Assessore alla Solidarietà Sociale.

Data l'urgenza dell'erogazione, gli alimenti e/o i prodotti potranno essere acquistati direttamente presso i fornitori e gli esercenti pubblici, sotto diretto controllo dell'operatore sociale. La liquidazione della spesa sarà effettuata, attraverso determina dirigenziale, dopo la fornitura degli alimenti e la presentazione di regolare fattura, vistata dall'Assistente Sociale incaricata.

L'ammontare della spesa per l'acquisto dei generi di prima necessità, riservata esclusivamente ai nuclei familiari con figli minori a carico e solo in via del tutto eccezionale, estesa ad altri, dipenderà dalla consistenza numerica del nucleo familiare e non potrà comunque superare la somma di €. 100,00 mensili, per un periodo non superiore a mesi due, proprio per il carattere di urgenza che ricopre il servizio.

ASSISTENZA FARMACEUTICA URGENTE

ART. 23

L'assistenza farmaceutica consiste nella fornitura urgente di farmaci non mutuabili ricadenti nella fascia C.

E' erogata ai cittadini indigenti che non percepiscono redditi di alcuna natura, residenti nel Comune, previa istanza indirizzata al Sindaco e corredata da certificazione specialistica, e/o del medico curante, attestante la necessità di somministrazione di farmaci non mutuabili e la durata della cura, che non potrà superare i tre mesi.

L'istanza dovrà essere vistata dal Responsabile del Settore, dal Sindaco o dall'Assessore al ramo su valutazione e proposta dell'Assistente Sociale.

Le spese per i farmaci saranno liquidate, previa presentazione di regolare fattura, con determina dirigenziale di liquidazione e di emissione di regolare mandato.

C.C.11/2003
C.C. 40/2008
CC. 2/2009